

Determinazione n. 120 del 25.09.2019: Abbonamento software Wondershare Filmora Video Editor e assunzione impegno di spesa

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...”*;
- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. n), in base al quale il Consiglio cura *“tutti gli aspetti di comunicazione interna (verso gli iscritti) ed esterna (verso cittadini, società ed istituzioni)”*;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui *“Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...”*;
- VISTO l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che *“..in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ... le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere...”*;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *“Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”*;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che *“Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.”*
- CONSIDERATO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

- VISTO l'art. 10 del "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" rubricato "Acquisizione di servizi e forniture in economia";
- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, del predetto Regolamento secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può[...]predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto."*;
- VISTO l'art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione."*;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 683 del 17/12/2018 con la quale sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2019, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;
- RAVVISATA la necessità di acquistare un applicativo per il montaggio di video;
- VISTA la scheda tecnica del prodotto informatico Wondershare Filmora Video Editor;
- CONSIDERATA l'opportunità di sottoscrivere un abbonamento annuale al suddetto prodotto informatico a fronte del pagamento di un costo onnicomprensivo pari ad euro 121,98 (centoventuno/98);
- RITENUTO che il citato prodotto informatico presenta caratteristiche coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

-di sottoscrivere un abbonamento annuale, con scadenza il 25.09.2020, per il prodotto informatico Wondershare Filmora Video Editor a fronte del pagamento di un importo onnicomprensivo pari ad euro 121,98 (centoventuno/98).

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 2.1.1. ("Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari"), capitolo 2.1.1.001. ("Spese acquisto software") del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.



Roma, 25 settembre 2019

Il Consigliere Tesoriere

(direttore f.f.)

Dott. Federico Conte

pag. 3 di 3